

**TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
III SEZIONE CIVILE
GIUDICE UNICO**

Il G. E.

letti gli atti della procedura espropriativa in epigrafe indicata;

a scioglimento della riservata assunta all'udienza del 10.01.2019;

letta, in particolare, l'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617, secondo comma, c.p.c. e la contestuale istanza di sospensione spiegata da parte del debitore esecutato;

lette altresì le deduzioni svolte dall'opposto Istituto di Credito;

considerato che i presupposti per l'invocato provvedimento di sospensione all'esecuzione sono rappresentati dalla domanda di parte e dalla ricorrenza di gravi motivi;

considerato che la natura cautelare di detta istanza di sospensione comporta che i "gravi motivi", richiesti dall'art. 615 c.p.c. ai fini del relativo accoglimento, debbano essere individuati nei requisiti propri dell'azione cautelare (*fumus boni juris e periculum in mora*), con conseguente necessità, da parte del giudice, di valutare sia la presumibile fondatezza delle ragioni dell'opposizione e sia la irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare all'opponente dal compimento degli atti esecutivi e di privilegiare, nella comparazione dei contrapposti interessi delle parti, quello del creditore procedente (poiché questi, se dovesse essergli inibita l'esecuzione, "correrebbe il rischio che il soggetto intimato possa rendersi impossidente");

OSSERVA

1. In via del tutto preliminare ed al fine di comprendere le vicende in relazione alle quali è stata spiegata l'opposizione in oggetto, giova ricordare che la presente procedura espropriativa immobiliare è stata azionata da parte del procedente istituto di credito, essendo la debitrice esecutata rimasta inadempiente a fronte dell'intimazione di pagamento delle somme insolute dovute in forza di titolo esecutivo rappresentato dal contratto di mutuo ipotecario del 30.01.2012, rep. n., racc. n. omissis.

A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha contestato il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata, eccependo:

- 1) la tardività della richiesta di trascrizione e del deposito della stessa;
- 2) la nullità del contratto di mutuo, perché privo dei requisiti di forma e di sostanza, nonché gli elementi strutturali della obbligazione di somma di denaro da restituire, con conseguente impossibilità di riconoscergli la natura di titolo esecutivo, idoneo a sorreggere l'azione intrapresa;
- 3) la usurarietà dei tassi d'interesse applicati e la indeterminatezza o indeterminabilità delle somme precettate;
- 4) il comportamento scorretto posto in essere dalla opposta sottostante all'esercizio dell'azione esecutiva avviata ai danni del debitore.

Sulla scorta delle descritte causali, l'opponente ha chiesto l'accoglimento dell'istanza di sospensione preliminarmente proposta e la condanna della opposta al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Ordinanza, Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Michele Di Martino, del 15 gennaio 2019

In data 7.01.2019, si è costituita, la creditrice, chiedendo il rigetto della istanza di sospensione preliminarmente formulata, stante l'infondatezza, in fatto e diritto, delle motivazioni ad essa sottese.

2. Tanto, premesso, l'istanza di sospensione deve essere respinta.

3. In primo luogo, deve essere esaminata l'eccezione con la quale l'opponente ha lamentato la tardività della richiesta di trascrizione del pignoramento e del deposito della stessa, poiché essa è stata effettuata in data 23-07-2018 ma depositata dal pignorante soltanto in data 30.09.2018.

L'eccezione è infondata.

Invero, nell'ambito dell'espropriazione immobiliare, ai sensi dell'art. 557, c.p.c., l'ufficiale giudiziario, *“eseguita l'ultima notificazione, consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari” affinché il creditore possa depositare (con modalità cartacea o telematica) nella cancelleria del Tribunale competente per l'esecuzione copia conforme dell'atto di pignoramento con la relativa nota d'iscrizione a ruolo, nonché copia conforme del titolo esecutivo e del precetto “entro quindici giorni dalla consegna”.*

Sempre l'art. 557, comma 2, c.p.c., stabilisce, inoltre, che il mancato compimento, nel termine stabilito, delle anzidette formalità e, precisamente, l'omesso o il tardivo deposito delle copie conformi dell'atto di pignoramento, nonché di titolo esecutivo e precetto - ma non della nota di trascrizione - comportano la inefficacia del pignoramento e, dunque, la estinzione del procedimento ai sensi del combinato disposto degli artt. 497 e 630 c.p.c..

A tale proposito, va dunque, rilevato che, quantunque il creditore abbia l'onere di depositare presso la cancelleria del Tribunale competente per l'esecuzione, oltre alle copie conformi dell'atto di pignoramento e di titolo esecutivo e del precetto, anche la copia conforme della nota di trascrizione, come si evince dall'art. 557 comma 1, c.p.c., il mancato deposito della predetta nota di trascrizione, al momento di procedere alla iscrizione a ruolo, non è sanzionato con la inefficacia del pignoramento.

La circostanza che il mancato deposito della sola copia conforme della nota di iscrizione a ruolo non sia foriero di conseguenze non è, però, frutto di una dimenticanza, ma pare piuttosto la conseguenza di una scelta consapevole del legislatore che ha inteso scongiurare il rischio che il creditore possa trovarsi nella impossibilità di rispettare il termine perentorio di cui all'art. 557 comma 2, c.p.c. per causa non imputabile (potrebbe, infatti, accadere nella prassi che la restituzione da parte della Conservatoria della nota di trascrizione avvenga con ritardo per varie ragioni del tutto estranee alla volontà e alla solerzia del creditore).

In buona sostanza, dunque, con la iscrizione a ruolo, il creditore dovrebbe depositare l'atto di pignoramento notificato e la relativa nota, oltre a titolo esecutivo e precetto. Tuttavia, ove la nota di trascrizione non venisse depositata con la relativa nota d'iscrizione, tale deposito è possibile anche in un momento successivo e, comunque, non oltre la pronuncia della ordinanza di vendita (Cass. Civ. n. 7998/2015).

Quindi, il Giudice dell'esecuzione non ravvisa i presupposti per la declaratoria di inefficacia, atteso che tale sanzione (e prima ancora la individuazione di un termine) non è espressamente prevista per il caso che qui occupa.

4. Deve altresì essere respinta l'eccezione con la quale l'opponente ha lamentato la nullità del contratto di mutuo azionato perché privo dei requisiti di forma e di sostanza, nonché gli

Ordinanza, Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Michele Di Martino, del 15 gennaio 2019

elementi strutturali della obbligazione di somma di denaro da restituire, con conseguente impossibilità di riconoscergli la natura di titolo esecutivo, idoneo a sorreggere l'azione intrapresa.

Come noto, il contratto di mutuo è un contratto reale, che quindi si perfeziona con la consegna della somma data a mutuo.

Tuttavia, come statuito dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini del perfezionamento del contratto reale di mutuo non occorre la materiale *traditio* del denaro al mutuatario, essendo sufficiente il conseguimento della disponibilità giuridica, che sussiste tutte le volte in cui il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità a favore del mutuatario in modo da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione al patrimonio di quest'ultimo (*ex multis*, Cass. Civ. n. 14270/2011; Cass. Civ. n. 14/2011). Ne deriva che la costituzione presso la Banca di un deposito cauzionale infruttifero, intestato alla parte mutuataria e destinato ad essere svincolato all'esito dell'adempimento degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali (come avvenuto nel caso di specie), è da considerarsi come effettiva erogazione della somma da parte della mutuante, tenuto conto che la costituzione del deposito realizza quella piena disponibilità giuridica considerabile come equivalente della *traditio* materiale della somma (Cass. Civ. n. 25632/2017).

Ciò posto, va detto che, nel caso di specie, il creditore pignorante ha azionato un contratto di mutuo fondiario in cui l'erogazione risultava effettuata senza che la somma fosse posta immediatamente nella piena e libera disponibilità del mutuatario, in quanto vincolata (a titolo di deposito fiduciario infruttifero cauzionale) in favore della Banca, con l'obbligo per quest'ultima di svincolarla solo al momento dell'adempimento, da parte del mutuatario, dell'obbligo di dimostrare la regolare costituzione della garanzia ipotecaria di primo grado, oltre che l'assenza di vincoli sul bene ipotecato (cfr. art. 3, del contratto).

Pertanto, facendo applicazione, nel caso di specie, dei principi legislativi e giurisprudenziali sopra richiamati, deve ritenersi che, mediante il deposito cauzionale infruttifero, si sia realizzata la piena disponibilità giuridica delle somme, che è equivalente alla *traditio*.

Tale conclusione viene ad essere ulteriormente corroborata dalla quietanza rilasciata dagli odierni resistenti, attestante l'avvenuta erogazione delle somme mutate (cfr. art. 2, del contratto).

Del resto, sotto il profilo logico, l'atto di disposizione, compiuto dalla parte mutuataria con la costituzione della somma accreditatagli in deposito cauzionale infruttifero in favore della stessa banca mutuataria, presupponeva necessariamente la conseguita disponibilità giuridica della somma.

Così come l'accordo intervenuto tra le parti - secondo il quale, in ipotesi di inadempimento, la banca avrebbe potuto avvalersi della facoltà di risolvere il contratto e utilizzare il deposito suddetto per l'estinzione dei crediti iscritti (cfr. art. 3) - appare logicamente coerente alla "effettività" della erogazione della somma da parte del mutuante, essendo funzionale a fondare il diritto della banca ad incamerare il deposito cauzionale ai fini della estinzione anticipata del mutuo, risoltosi per inadempimento degli obblighi preliminari.

Deve, pertanto, concludersi che la disponibilità giuridica della somma conseguita dal mutuatario e la contestuale quietanza rilasciata in atto pubblico valgano ad integrare un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474, n. 3, c.p.c., non pregiudicato dall'atto del mutuatario di costituzione della somma mutuata in deposito cauzionale.

Quindi, la doglianza deve essere respinta.

Ordinanza, Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Michele Di Martino, del 15 gennaio 2019

5. Le contestazioni ad oggetto il preteso superamento del tasso soglia del contratto di mutuo posto a fondamento dell'esecuzione e la indeterminatezza o indeterminabilità delle somme preccettate, allo stato della presente fase sommaria, non risultano meritevoli di condivisione.

Giova, innanzitutto, precisare l'oggetto e la finalità della presente delibazione cautelare: la invocata sospensione della esecuzione può essere giustificata unicamente da un accertamento - condotto alla stregua di una cognizione sommaria e di una valutazione di mera verosimiglianza - della inesistenza della pretesa creditoria del precedente e non già da una verificata minore entità del credito da soddisfare, circostanza che legittimerebbe invece l'ulteriore corso della espropriazione incidendo soltanto sull'importo da assegnare al creditore in sede di distribuzione del ricavato della vendita.

Ne deriva che le eventuali contestazioni di parte opponente, circoscritte alla legittimità della debenza degli interessi contrattualmente previsti (e cioè a dire limitati ad un accessorio del credito, quale è tipicamente l'interesse) possono consentire la paralisi dell'azione esecutiva solo e soltanto qualora si dimostri che, per effetto dell'applicazione di un saggio di interesse usurario, il debitore mutuatario abbia corrisposto all'istituto mutuante a titolo di interessi somme non dovute eccedenti l'importo delle rate scadute e non pagate, in guisa da rendere non più legittima la decadenza dal beneficio del termine, la risoluzione del contratto e la pretesa del mutuante di ripetere l'intero capitale erogato (Tribunale di Napoli, 4.06.2014).

Ciò posto, deve osservarsi come, nella vicenda all'esame di questo Giudicante, una asseverazione di tal fatta non si rinviene, atteso che l'istante, nelle more della presente fase cautelare, ha svolto unicamente argomentazioni sulla illegittimità della clausola interessi e della misura degli stessi, senza tuttavia contestare, neanche genericamente e/o sommariamente, il debito comunque dovuto per la sorta capitale mutuata e senza esporre gli importi relativi alle rate restituite e quelle non pagate.

Vi è più che, nella specie, l'opponente ha del tutto omesso di effettuare una puntuale contestazione della pretesa creditoria, limitandosi a sollevare la questione senza neppure prospettare un diverso ammontare della somma dovuta (a titolo di interessi e di sorta capitale) né tantomeno proponendo, a tal fine, un autonomo e diverso sistema di calcolo degli interessi.

Infine, il debitore opponente non hanno prodotto i decreti ministeriali che, come previsto dalla legge 108/1996, hanno stabilito l'ammontare di tali tassi soglia.

Al riguardo, va detto che, che trattandosi di atti amministrativi, il giudice non è tenuto a conoscere o ad acquisire detti decreti, che vanno, invece, non solo indicati ma anche prodotti dalla parte che solleva l'eccezione della violazione dei tassi soglia. In sostanza, non può riguardo ad essi trovare applicazione il principio *jura novit curia* (art. 113 primo comma c.p.c.), dovendo tale norma essere letta ed applicata con riferimento all'art. 1 delle disposizioni preliminari al codice civile, il quale contiene l'indicazione delle fonti del diritto, le quali, non comprendono gli atti suddetti (cfr. Cass. civ., sez. III, 5-7-1999, n. 6933; Cass. civ., sez. III, 4-6-1998, n. 5483/98), con la conseguente inammissibilità delle censure basate sulla asserita violazione di tali decreti (Cass. civ., sez. III, 26-6-2001, n. 8742; v. anche Cass. civ., sez. II, 26-8-2002, n. 12476).

Alla luce delle osservazioni che precedono, la doglianza non si rivela meritevole di condivisione.

6. La doglianza con la quale l'istante ha lamentato la scorrettezza del comportamento dell'opposta va disattesa per difetto di specificità, essendo stata genericamente.

Ordinanza, Tribunale di Torre Annunziata, Giudice Michele Di Martino, del 15 gennaio 2019

In ogni caso, vale osservare come la violazione del principio di diligenza e di buona fede appare maggiore da parte di chi chiede di accedere al credito pur nella consapevolezza di non poter onorare il proprio debito, beneficiando però immediatamente della corresponsione della somma finanziata.

Alla luce delle osservazioni che precedono e sia pure all'esito di una delibazione soltanto sommaria, tipica della presente fase del giudizio, non può ritenersi, allo stato, che sussistano prima facie i presupposti legittimanti l'accoglimento della istanza di sospensiva.

7. In ordine al regime delle spese della presente fase a cognizione sommaria, coerentemente a Corte di Cassazione, 24 ottobre 2011, n. 22033, va detto che le stesse seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa e con applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 55 del 2014.

Rilevata la assenza di attività istruttoria e della fase decisoria, sussistono valide ragioni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, per liquidare i compensi professionali limitatamente alla fase di studio della controversia e alla fase introduttiva del giudizio; inoltre, stante l'assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto, sussistono valide ragioni, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, per liquidare i compensi mediante diminuzione del 50 per cento del valore medio previsto per le predette fasi (scaglione di riferimento: tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00: fase studio, valore medio: euro 1.690,00, diminuito al 50%: euro 845,00; fase introduttiva, valore medio: euro 810,00, diminuito al 50%: euro 405,00), oltre rimborso generale nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del Giudice dell'Esecuzione, Dr. Michele Di Martino, letti gli artt. 615, 617 e 624 c.p.c., così provvede:

1. rigetta l'istanza di sospensione formulata da parte del debitore esecutato;
2. condanna DEBITORE-OPPONENTE al pagamento, in favore della creditrice procedente, delle spese della presente fase a cognizione sommaria dell'opposizione all'esecuzione, che si liquidano in euro 1.250,00, per compenso, oltre rimborso generale nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute;
3. fissa termine perentorio di giorni 90 decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza per l'eventuale introduzione del giudizio di merito a cognizione piena della presente opposizione, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 *bis* c.p.c., ridotti della metà;
4. dispone, con separato provvedimento, in ordine all'ulteriore corso dell'esecuzione.

Si comunichi a cura della cancelleria alle parti.

Così deciso in Torre Annunziata, il 15.01.2019.

IL GIUDICE
Dr. Michele Di Martino

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*